

COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI DISPONIBILI
PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI ED ALTRE ATTRAZIONI DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE - ART- 9 - LEGGE 18-3.1968 N- 337.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 1 Dicembre 1998

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - AREE COMUNALI DISPONIBILI
- ART. 3 - CONCESSIONE DELLE AREE ALLE SINGOLE ATTIVITÀ' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- ART. 4 - MODALITÀ' PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 5 - IMPRESE DI NAZIONALITÀ' STRANIERA
- ART. 6 - DIVIETO DI OCCUPARE LE AREE PRIMA DELL'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 7 - TASSA DI OCCUPAZIONE DEL PLATEATICO
- ART. 8 - RESPONSABILITÀ' CIVILE
- ART. 9 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITÀ' PER PARCHI DI DIVERTIMENTO
- ART. 10 - RINUNCE, SOSTITUZIONI E CAMBI
- ART. 11 - ATTRAZIONI NOVITÀ'
- ART. 12 - SUBENTRI
- ART. 13 - ATTIVITÀ' COMPLEMENTARI
- ART. 14 - DEROGHE ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 16 - NORME TRANSITORIE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta norme e direttive per la concessione delle aree comunali disponibili per le installazioni delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento e dei circhi, in osservanza ed in applicazione dell'art-9 della Legge 18-3-1968 n. 337-

Sono considerati spettacoli viaggianti ai sensi dell'art- 2 della citata Legge 337, le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni, allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso -

ART. 2 - AREE COMUNALI DISPONIBILI

Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività di cui all'articolo precedente, saranno indicate in apposito elenco deliberato, congiuntamente al presente regolamento dal Consiglio Comunale- Detto elenco verrà aggiornato con periodicità annuale con provvedimento della Giunta Comunale.

L'inclusione di tali aree nel suddetto elenco non costituisce impedimento a che le aree stesse, qualora non richieste o non utilizzate per le installazioni di cui all'art. 1, vengano utilizzate per altri scopi-

Non saranno concesse aree, ancorché disponibili, a circhi equestri e\o che prevedano la presenza di spettacoli con animali -Per i circhi, esclusa la suddetta fattispecie, si individua l'area di Piazza Wuillermin esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 Gennaio ed il 15 Marzo -

ART. 3 - CONCESSIONE DELLE AREE ALLE SINGOLE ATTIVITÀ' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

La concessione delle aree di cui all'art. 2 per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante, deve essere fatta esclusivamente agli esercenti senza ricorso ad esperimenti di asta- E' fatto assoluto divieto di concedere aree ad esercenti privi dell'autorizzazioni necessario-

E' vietata in ogni caso la concessione di aree non incluse nell'elenco dei cui al precedente art- 2 e, la subconcessione sotto qualsiasi forma delle aree stesse -

Per la concessione delle aree di cui all'art. 2 a favore di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, verrà rispettato il termine di 60 giorni dalla data fissata per la apertura del tradizionale parco divertimenti invernale -

Le concessioni delle aree comunali hanno, di norma durata massima di 30 gg. salvo ulteriori gg. 30, in caso di fattispecie da valutarsi di volta in volta dal dirigente responsabile sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione.

La competenza per gli indirizzi relativi al rilascio delle suddette concessioni è attribuito al Sindaco o ad Assessore delegato ai Settore, che rilascia le autorizzazioni per i pubblici trattenimenti -

ART. 4 - MODALITÀ' PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE

Per ottenere la concessione delle aree di cui al precedente art- 2 dovranno presentare domanda su carta resa legale, indirizzata al Sindaco, almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione -

Nella domanda dovranno essere indicati:

- generalità o ragione sociale e numero di codice fiscale del richiedente;
- indirizzo completo (eventuale domicilio o recapito postale)
- caratteristiche e dimensioni delle strutture (mestieri e abitazioni con relativo numero di targa);
- altri documenti che il richiedente ritenga utile ai fini del rilascio della concessione .

Dovranno essere allegati:

- 1) copia fotostatica completa dell'autorizzazione rilasciata dall'Organo competente;
- 2) copia fotostatica completa della licenza comunale in corso di validità;
- 3) copia fotostatica del certificato di collaudo dell'attrazione aggiornato;
- 4) copia dichiarazione redditi anno precedente la richiesta di concessione;
- 5) descrizione e dimensioni d'ingombro del mestiere, cassa compresa;
- 6) copia polizza assicurativa RCD, per l'intera durata della manifestazione, da prodursi prima dell'installazione del mestiere -

La documentazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 può essere oggetto di autocertificazione ai sensi della L- 15/68 e successive modificazioni-

Non saranno prese in considerazione istanze incomplete o pervenute al di fuori dei termini stabiliti -

ART. 5 - IMPRESE DI NAZIONALITÀ' STRANIERA

Le imprese circensi e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente regolamento e devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Organo competente –

ART. 6 - DIVIETO DI OCCUPARE LE AREE PRIMA DELL'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE

Chiunque occupi le aree di cui al precedente art- 2 prima di averne ottenuto la formale concessione, sarà passibile di una sanzione amministrativa dell'importo minimo da £. 500.000 a £. 3.000.000= salvo ogni altro provvedimento che l'Amministrazione Comunale decidesse di adottare- L'erogazione della sanzione e di specifica competenza della Polizia Municipale -

ART. 7 - TASSA DI OCCUPAZIONE DEL PLATEATICO

A partire dal 1999 il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano le tariffe previste dall'art. 63, lettera e) del D-L- 15-12-1997 n- 446 con coefficiente moltiplicatore dello 0,10 e con gli abbattimenti tariffari deliberati per altre attività a carattere ricorrente-

Per le occupazioni sia temporanee che permanenti realizzate con installazioni di attrazioni ed attrezzature per l'attività di spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 fino a 100 mq - , del 25% per la parte eccedente i 100 mq - e fino a 1.000 mq-, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq- Sarà escluso qualsiasi aumento in occasione di Fiere, Mercati, Festeggiamenti Patronali, etc-

Tale tassa va pagata prima del rilascio dell'atto formale di concessione-

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse revocare la concessione stessa per cause di forza maggiore, la tassa sarà rimborsata senza che il concessionario possa vantare alcun diritto a causa della revoca stessa-

In ogni altro caso la tassa pagata non sarà rimborsata -

ART. 8 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale-

E' fatto obbligo, a carico dei concessionari, di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi, così come specificato all'art- 4, comma 6- La mancata produzione della polizza comporterà l'immediata revoca della concessione -

ART. 9 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITÀ PER I PARCHI DI DIVERTIMENTO

L'ufficio per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifico parco predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:

- a) Anzianità di frequenza parco con la medesima attrazione:
punti 5 per ogni anno;
- b) Anzianità di frequenza parco con diversa attrazione:
3 punti per ogni anno;
- c) Anzianità di residenza continuativa nel Comune di Finale L-:
punti 1 per ogni anno;
- d) Anzianità di domanda consecutiva con il medesimo tipo di attrazione:
punti 0,50 per ogni anno-

In caso di parità di punteggio sarà discriminante l'anzianità di appartenenza alla categoria-

La concessione per le piccolissime attrazioni con superficie di ingombro non superiore a mq- 3,00 non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente punto a) ma inserita in apposita graduatoria di presenza nel parco -

ART. 10 - RINUNCE, SOSTITUZIONI E CAMBI

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione al competente Ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione-

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione senza che siano stati adottati documentati motivi, l'esercente perde per il primo anno il 30%, con andamento per eccesso, del punteggio acquisito di cui al punto A) dell 'art - 9, e verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo; qualora, l'assenza si ripeta con mancanza di giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui alla lettera A) dell'art. 9-

Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentita una volta ogni tre anni e dopo un minimo di Ire anni di partecipazione, semprechè venga presentata nei termini di gg- 15 prima dell'inizio della manifestazione -

In caso di impedimento documentato dell'attrazione si può partecipare con analoga attrazione facendo riferimento alla concessione in possesso fermo restando che ogni sostituzione o cambio di attrazione può essere consentito solo allorquando non debbano essere escluse dal parco attrazioni già partecipanti

Il punteggio di cui alla lettera A) dell'ari- 9 rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata è sostituita con altra dello stesso tipo, purché la superficie d'ingombro rimanga nell'ambito del posto assegnato- Ai fini della formulazione della graduatoria, spazio permettendo il cambio di un' attrazione con altra di diverso tipo da quelle esistenti nel parco e con misure d'ingombro pari o inferiori alla vecchia attrazione; NON COMPORTA la perdita di punteggio, se eccedente le misure di ingombro il punteggio acquisito relativamente al punto A) dell'art. 9, sarà ridotto di 15%;

ART. 11 - ATTRAZIONI NOVITÀ'

Nell'ambito dell'organico del parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, quantificabile all'atto della delibera di Elenco delle aree, per installare "attrazioni novità" ed attività complementari, nel rispetto della composizione dell'Organico del parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità -

Sono considerate novità quelle attrazioni, provviste di autorizzazione, che non abbiano caratteristiche peculiari in comune con quelle facenti parte del Parco, che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti o che siano assenti dal Parco da almeno 3 anni-

La concessione non determinerà l'acquisizione del punteggio di cui alla lettera A) dell'art- 9 (frequenza), ma saranno inserite in apposita graduatoria di presenza al parco -

Dette attrazioni "novità" saranno anche poste in graduatoria sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e e) dell'art- 9 (domanda)-

ART. 12 – SUBENTRI

In caso di decesso o cessazione definitiva del titolare dell'attrazione il punteggio da lui acquisito relativamente ai requisiti di cui alla lettera A) art- 9, sarà interamente riconosciuto al coniuge ai discendenti ed ascendenti diretti -

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione comunale riterrà valido un atto sostitutivo di notorietà sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi un unico subentrante-

Qualora un esercente; sia concessionario di due o più attrazioni, lo stesso potrà cedere al coniuge o all'erede un' attrazione- In questo caso al beneficiario verrà riconosciuto il punteggio di cui al requisito lettera A) art- 9-

Nel caso di trasferimento d'azienda, al subentrante, purché munito dell'autorizzazione, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza maturata a nome dell'azienda stessa fermo restando il disposto degli articoli precedenti.

L'acquirente subentrante non potrà comunque per i tre anni successivi alla data del subentro cambiare il tipo di attrazione acquistata e neppure venderla a terzi -

Nel caso di scioglimento di una società, in precedenza legalmente costituita al socio rilevatorio, il cui acquisto sia comprovato sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della società stessa, ridotta di 15 punti di cui al punto g) dell'art-8 fermo il disposto degli articoli precedenti -

ART. 13 - ATTIVITÀ' COMPLEMENTARI

Sono considerate attività complementari al parco i banchi di dolci in genere e di zucchero filato -

I titolari al fine dell'assegnazione del posto, devono sottostare alle norme di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dalla legge 28 Marzo 1991 n- 112.

I generi posti in vendita possono essere esclusivamente quelli indicati sull'autorizzazione amministrativa in possesso dell'assegnatario -

All'atto della presentazione della domanda di ammissione alla fiera è necessario produrre copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza nonché copia dell'autorizzazione sanitaria personale-

Qualora l'autorizzazione amministrativa in possesso del richiedente non comprenda la Provincia di Savona il commerciante ambulante deve ottenere preventiva autorizzazione ai sensi di quanto disposto dalla legge 112/91-

ART. 14 – DEROGHE

L'Amministrazione Comunale si riserva, con idoneo e giustificato provvedimento sindacale, la facoltà di derogare alle norme relative alla durata ed al rilascio delle concessioni -

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge 18 Marzo 1968, n- 337, nonché per quanto applicabili, quelle di cui al T.U.L.P.S. 18-6-1931 N. 773-

ART. 16 - NORME TRANSITORIE

Le norme del presente regolamento si applicano anche per la Fiera dell'8 Dicembre 1998 e sono fatte salve le concessioni regolarmente in essere alla data di approvazione del presenteregolamento.